



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Seduta ORDINARIA - PUBBLICA in I Convocazione

DELIB. N. 20 DEL 28/09/2020	APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
--------------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE presso la sede comunale, previ avvisi scritti in data 22/09/2020 si è convocato il **Consiglio Comunale - in seduta ordinaria - di I Convocazione.**

Eseguito l'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1. MOSCA Pierluigi	X	
2. NAVICELLA Riccardo	X	
3. CANATO Aldina Chiara	X	
4. ROSSI Umberto	X	
5. VAROLO Umberto	X	
6. NASTI Giuseppe	X	
7. MANCIN Chiara	X	
8. DALL'OCCO Sandra	X	
9. FERRO Silvia	X	
10. BERGO Federica	X	
11. VERONESE Piermarino	X	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale: **Dott. Virgilio Mecca.**

MOSCA PIERLUIGI - nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori DEI CONSIGLIERI SIGG. CANATO ALDINA CHIARA, VAROLO UMBERTO, FERRO SILVIA.

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

OGGETTO:

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni *“15 -ter. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.09.2020 ad oggetto *“Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020”*;

Richiamato l'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 il quale dispone che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

Richiamato l'art. 27 Agevolazioni del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 328.09.2020 secondo il quale:

“1. Il Comune può prevedere uno stanziamento, in sede di approvazione di bilancio, di un fondo da destinare a categorie di cittadini in situazioni di disagiate condizioni economiche. La definizione del fondo, delle categorie da agevolare e le procedure per accedere alle suddette agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *« chi inquina paga »*;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito

profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia";

Richiamato inoltre:

- il DPCM 8 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- - il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
 - "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva

risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto ancora che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che *“...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio”*.

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, *“ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19”*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Preso atto che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”*. *“Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA”*, *“Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione*

orizzontale” dell’onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..”;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Considerato quanto succitato, si ritiene opportuno prevedere una agevolazione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 21 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 7-9 (limitato alle banche ed istituti di credito) – 11-18-19-20 (limitato all'ortofrutta). L'importo massimo concedibile dell'agevolazione sarà pari al 35% della parte variabile della tari 2020 e comunque, sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili a bilancio pari a complessivi euro 5.300;

Che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali:

- dichiarazione del codice ATECO rientrante fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie;

- dichiarazione di sospensione volontaria dell'attività con la relativa motivazione, qualora i codici ATECO non rientrino fra i DPCM o/e ordinanze e Decreti Regionali di chiusura obbligatoria;

Osservato, nel merito, che la misura della citata agevolazione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti e rispetta quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

VISTO il Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.09.2020;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

VISTO l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 58;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, convertito dalla legge 24/04/2020, n. 27, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/7/2020, poi ulteriormente prorogata al 30.9.2020;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 13/05/2020, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022, nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2020/2022 ed allegati;

Sentiti gli interventi che sinteticamente si riportano:

Il Sindaco passa la parola al dott. Biolcati che introduce brevemente l'argomento di discussione.

Posto in votazione il punto all'ordine del giorno relativo, espressi nei modi di legge, per alzata di mano con:

Voti favorevoli n. 11;

Voti contrari n. nessuno;

Astenuti n. nessuno;

Presenti n. 11.

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di applicare per l'anno 2020, un'agevolazione della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 21, così come individuate dal DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 7-9 (limitato alle banche ed istituti di credito) – 11-18-19-20 (limitato all'ortofrutta). L'importo massimo concedibile dell'agevolazione sarà pari al 35% della parte variabile della Tari 2020 e, comunque, sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili a bilancio pari a complessivi euro 5.300;
3. di approvare i seguenti elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali:
 - dichiarazione del codice ATECO rientrante fra quelli definiti dai DPCM e/o dalle ordinanze o Decreti Regionali di chiusura obbligatorie;
 - dichiarazione di sospensione volontaria dell'attività con la relativa motivazione, qualora i codici ATECO non rientrino fra i DPCM o/e ordinanze e Decreti Regionali di chiusura obbligatoria;
4. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni è garantita mediante opportuno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2020 pari a complessivi euro 5.300;
5. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione sono interamente finanziate con fondi di bilancio comunali e non ricadono all'interno delle Tariffe Tari;
6. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione dovranno essere applicate alla rata a conguaglio in proporzione a quanto dovuto per l'anno 2020;
7. di approvare l'allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato "A", entro il termine che sarà stabilito a cura dell'ufficio tributi;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con voti espressi nei modi di legge, per alzata di mano con,

Voti favorevoli n. 11;

Voti contrari n. nessuno;

Astenuti n. nessuno;

Presenti n. 11.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

ALLEGATO A. C.C. .. DEL

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 DPR 445/2000)

AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID -19

**Al Comune di
Papozze**

**Ufficio Tributi
Piazza Libertà 1
Papozze**

PEC: ragioneria.comune.papozze.ro@pecveneto.it

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (Prov. _____) il _____
residente a _____ CAP _____
in Via/Piazza _____ n. _____
C.F. _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
iscritta al Registro delle imprese di _____ con
codice fiscale _____ e partita iva _____ e con sede
legale in _____
(telefono _____ pec: _____.)

in qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P.Iva
n. _____ iscritta in _____ e con sede
dell'attività in _____
(telefono _____ pec: _____.)

codici ATECO attività esercitate: _____

descrizione attività esercitate (prevalente e secondarie):

Iscritto al Ruolo Ordinario Tari del Comune di Papozze per i seguenti immobili:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 28/09/2020

INDIRIZZO	ATTIVITA' ESERCITATA	DATI CATASTALI						CODICE ATTIVITA' COME DA DPR 158/99
		Fg.	Par.	Sub.	Cat.			
		Fg.	Par.	Sub.	Cat.			
		Fg.	Par.	Sub.	Cat.			
		Fg.	Par.	Sub.	Cat.			

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

relativamente alla ditta/società sopra indicata e per l'annualità TARI 2020 chiede di aver diritto all'agevolazione applicabile sulla parte variabile della Tariffa, prevista dalla delibera C.C. n. * del ***** in quanto trattasi di utenza non domestica, ed a tal fine**

DICHIARA

- ♣ Di NON RIENTRARE nelle seguenti codici di attività delle categorie di utenze non domestiche, previste dal DPR 158/1999 "Decreto Ronchi":
 - n. 7 (case di cura e riposo),
 - n. 12 (limitatamente istituti di credito),
 - n. 11 (edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze),
 - n. 18 (supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari),
 - n. 19 (plurilicenze alimentari e/o miste),
 - n. 20 (limitatamente ortofrutta)
- ♣ Che l'attività svolta rientra:
 - o fra i codici ATECO per i quali i DPCM e/o le ordinanze e/o Decreti Regionali hanno previsto la chiusura obbligatoria;
 - o fra i codici ATECO per i quali i DPCM e/o le ordinanze e/o Decreti Regionali non hanno previsto la chiusura obbligatoria, ma che l'attività è stata volontariamente sospesa per la seguente motivazione:
- ♣ Che le dichiarazioni rese sono vere e complete;
- ♣ Di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel seguente documento ai sensi dall'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse alla presente procedura.
- ♣ Di permettere al Comune di Papozze di controllare la veridicità del contenuto della presente autocertificazione, rendendosi disponibile a presentare ulteriori documenti necessari a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, qualora gli stessi non siano acquisibili direttamente dall'ufficio.
- ♣ Di essere consapevole che quanto dichiarato può essere verificato dall'ufficio, con recupero di quanto dovuto per tassa, sanzioni ed interessi in caso di dichiarazione non veritiera;
- ♣ Di essere in regola, alla data della presentazione della presente dichiarazione, con il versamento della Tari relativa alle annualità pregresse.
- ♣ Si allega:
 - COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO DEL DICHIARANTE
 - OGNI ALTRO DOCUMENTO UTILE AD ATTESTARE QUANTO DICHIARATO.

Luogo e data

Firma

NOTA BENE:

La presente dichiarazione deve essere inviata all'ufficio Tributi del Comune di Papozze entro la data del

******* esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ragioneria.comune.papozze.ro@pecveneto.it**

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di Papozze tratta i dati personali a Lei riferiti. Il Comune di Papozze, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web del Comune di Papozze www.comune.papozze.ro.it nella apposita sezione privacy.

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 28/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 21.09.2020

IL RESPONSABILE

Luigi BIOLCATI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 21.09.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Luigi BIOLCATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 28/09/2020

OGGETTO:

**APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020
A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MOSCA PIERLUIGI**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MECCA VIRGILIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).